



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

R O M A

RILIEVO

Oggetto: DPCM del 21 dicembre 2020 (prot. CdC n. 160 del 4 gennaio 2021). Riparto del Fondo assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (anno 2020) di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

Con il provvedimento in oggetto, viene stabilito il riparto del Fondo assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (anno 2020) di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

Le risorse sono destinate anche a copertura delle spese sostenute nel 2020 per specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi in attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (art. 3, comma 6, del provvedimento).

Occorre, tuttavia, al riguardo osservare che non sono chiare le ragioni per le quali al citato art. 3, comma 6, del provvedimento sia stata esplicitata la possibilità di comprendere le spese sostenute a tali finalità nel 2020, indipendentemente dall'annualità di riferimento. Si tratta di un elemento di rilievo sia perché l'art. 89, comma 2, del d.l. n. 34 non richiama espressamente tale possibilità rinviando semplicemente alle spese sostenute nel 2020 sia perché la *ratio* della norma è quella di consentire, in via eccezionale, la copertura di maggiori fabbisogni emersi in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e quindi a partire dal 2020.



CORTE DEI CONTI

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0003778 P-4.8.3.7
del 10/02/2021



31943409

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo di legittimità sugli
atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri del Ministero della giustizia e
del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo-contabile
c.a. cons. Anna Lucia Esposito
Per interoperabilità

e, p.c.,

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Ufficio di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

All' Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilità
c.a. Cons. Antonio Caponetto
ufficio.disabilita@pec.governo.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

OGGETTO: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020,
concernente il riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2020, di cui alla
legge 22 giugno 2016, n. 112 (Interventi c.d. "Dopo di noi"). Rilievo della
Corte dei conti.

Si fa riferimento al rilievo di codesta Corte dei conti in data 2 febbraio 2020, con la
quale sono stati chiesti chiarimenti in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 2020, relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2020, di cui alla legge 22 giugno
2016, n. 112.

WB



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Al riguardo, si trasmettono i chiarimenti forniti dalla competente Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1255, dell'8 febbraio 2021, nonché la nota n. 238, del 2 febbraio 2021, con la quale, il Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, in risposta al suddetto rilievo, rinvia alle argomentazioni espresse dalla richiamata Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Cons. Maria Barilà)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento
amministrativo

E, p. c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

All'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità-amministrativa-contabile
Per interoperabilità

All'Ufficio del Segretario Generale
Per interoperabilità

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – annualità 2020 – di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (interventi cd. Dopo di noi). Riscontro a rilievo della Corte dei conti – Chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota del 2 febbraio u. s. (prot. n. 0002921) per rappresentare che in relazione al rilievo formulato dalla Corte dei conti, si rinvia alle argomentazioni espresse (nota n. 2156 del 9 febbraio u.s.) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui si condivide il merito.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Cons. Antonio CAPONETTO



MINISTERO DEL LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio di Gabinetto

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità
ufficio.disabilita@pec.governo.it

DICA-0003588-A-09/02/2021- 4.8.3.7

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

- Direzione generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
dainclusione@pec.lavoro.gov.it

All. n. 1

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – annualità 2020, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (interventi c.d. "Dopo di noi"). Rilievo della Corte dei conti. Chiarimenti.

Nel corrispondere alla richiesta prot. n. 2921 del 2 febbraio 2021, concernente l'oggetto, si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 1255 dell'8 febbraio 2021, con la quale la competente Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di questo Ministero, interessata al riguardo, ha fornito elementi informativi in ordine al rilievo della Corte dei conti in parola.

Il Capo di Gabinetto
dr.ssa Valeria Capone



All' Ufficio di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

- Sede-

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare-annualità 2020 – di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (interventi cd. Dopo di noi). Riscontro a rilievo della Corte dei Conti- Chiarimenti

Con riferimento all'oggetto, con nota del 3 febbraio u.s. sono state trasmesse a questa Direzione Generale le osservazioni della Corte dei Conti in merito al decreto di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cd. Dopo di noi).

La Corte osserva, in particolare, che "non sono chiare le ragioni per le quali, al citato art. 3 comma 6, del provvedimento sia stata esplicitata la possibilità di comprendere le spese sostenute a tali finalità nel 2020, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Si tratta di un elemento di rilievo, sia perchè l'art. 89, comma 2, del d.l. 34 non richiama espressamente tale possibilità rinviando semplicemente alle spese sostenute nel 2020 sia perchè la ratio della norma è quella di consentire, in via eccezionale, la copertura di maggiori fabbisogni emersi in conseguenza dell'emergenza COVID-19 e quindi a partire dal 2020".

Preliminarmente giova ricordare che l'erogazione delle risorse ripartite ai sensi del decreto de quo è sottoposta a due ordini di condizioni: quelle previste dall'articolo 2, che disciplina la programmazione delle risorse, e quelle previste dall'articolo 3, che ne disciplina la rendicontazione. Ovvero, la Regione per vedersi erogate le risorse per l'annualità di riferimento del decreto de quo dovrà soddisfare le condizioni programmatiche di cui all'articolo 2, comma 3, e le condizioni rendicontative di cui all'articolo 3, commi 1, 4 e 6.

Tanto premesso, va sottolineato che l'intero articolo 3 disciplina l'erogazione delle risorse. Il comma 1 del citato articolo prevede espressamente che per erogare le risorse previste dal DPCM de quo le regioni debbano rendicontare l'utilizzo delle risorse ripartite nel secondo anno precedente a quello di riferimento (2020). Il successivo comma 4, introdotto in ossequio alle previsioni del d.l. 34/2020, stabilisce che ai fini dell'erogazione, le Regioni debbano rendicontare almeno il 75% delle risorse effettivamente utilizzate nel secondo anno precedente, non pregiudicando l'onere di rendicontazione del 100% delle risorse trasferite, dal momento che il restante 25% dovrà essere rendicontato nell'anno successivo (i.e. la Regione per ottenere le risorse 2020 dovrà rendicontare il 75% delle risorse erogate).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale

DIVISIONE IV
Via Fornovo, 8
Tel. 06.46834401

Pec: DGinclusionedivisione4@pec.lavoro.gov.it
Mail: DGinclusionediv4@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

per il 2018. Per ottenere le risorse 2021 – ancora da ripartire – dovrà rendicontare il 75% delle risorse 2019 e il 25% residuo delle risorse 2018).

Il comma 6 dell'articolo 3, sempre introdotto in ossequio al d.l. 34/2020, introduce un'ulteriore facilitazione ai fini della rendicontazione delle risorse da parte delle regioni. Infatti, l'articolo 89, comma 2, del d.l. 34/20 prevede che *"Ai fini delle rendicontazioni di cui al co. 1, con riferimento alle **spese sostenute nell'anno 2020**, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi"*.

Infatti, il legislatore ha inteso espressamente slegare, per le sole spese legate alle esigenze della grave situazione epidemiologica in corso, la rendicontabilità delle spese ai sensi dell'art. 89 co.2 da quella della programmazione degli interventi di cui al comma 2. Questo consente alle Regioni di imputare le spese sostenute durante il corso dell'anno 2020 ai sensi e per le finalità dell'art. 89, co. 2, anche alle risorse riferite a programmazioni legate ad annualità precedenti, di cui non sia ancora chiusa la fase rendicontativa. In questo senso va inteso l'inciso "indipendentemente dall'annualità di riferimento".

In altre parole, la programmazione da parte delle regioni trova realizzazione sempre negli anni successivi a quello di riferimento del finanziamento: nel 2020 sono stati implementati azioni e interventi programmati nel 2018 e nel 2019 ma non ancora completati né debitamente rendicontati e, per far fronte alle esigenze per l'emergenza sanitaria, le amministrazioni hanno avuto a disposizione risorse e attività riferite a più annualità, che possono aver subito rimodulazioni e aggravii di costi a seguito degli adempimenti di protezione per il covid-19.

Laddove, al contrario, leggiamo la rendicontabilità degli interventi ex art. 89, co. 2, alla sola programmazione 2020, che è l'annualità di riferimento de decreto de quo, le Regioni, per ottenere il rimborso delle spese che avrebbero dovuto anticipare, dovrebbero programmare le risorse 2020 (essendo ormai nel 2021 potrebbero anche quantificare la spesa per l'emergenza Covid – 19 sostenuta nel 2020) e rendicontare il 75% delle risorse utilizzate nel 2018. A seguito di controllo e valutazione positiva del Ministero della programmazione e della rendicontazione, verrebbero liquidate le risorse per l'anno 2020 alla regione richiedente. Questo è, però, il processo ordinariamente descritto dal decreto de quo e verrebbe meno la ragione dell'introduzione di una norma di natura eccezionale che intende velocizzare il processo e garantire alle Regioni le risorse con cui fare fronte all'acquisto di DPI e alle spese per la riorganizzazione degli spazi in ragione dell'emergenza sanitaria.

Pertanto, proprio alla luce della consapevolezza che *la ratio della norma è quella di consentire, in via eccezionale, la copertura di maggiori fabbisogni emersi in conseguenza dell'emergenza COVID-19*, si consente alle Regioni di rendicontare sulle annualità di riferimento precedenti, pur non essendo interventi previsti nella programmazione approvata per l'anno di riferimento sul quale si rendiconta.

Il Direttore Generale
Angelo Marano

MA 14 07

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 36
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Divisione V
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
Via Fornovo, 8
Tel. 06.46834358

Firmato digitalmente da
MARANO ANGELO FABIO
pec: DGir@lavoro.gov.it
Mail: DGir@lavoro.gov.it
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
www.lavoro.gov.it



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 21/12/2020, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 21 DICEMBRE 2020 CONCERNENTE RIPARTO FONDO ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - ANNO 2020 L. 22 GIUGNO N. 112 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0000164 - Ingresso - 04/01/2021 - 16:00 ed è stato ammesso alla registrazione il 26/02/2021 n. 456

Il Magistrato Istruttore

LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

*su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro della salute*

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18, e, in particolare, l'articolo 3, che definisce i principi generali, e l'articolo 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e, in particolare, l'articolo 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della stessa legge;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, che, all'articolo 3, comma 2, come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 86, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e, con le medesime modalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112 che, all'articolo 4, stabilisce le finalità del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, l'articolo 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

VISTO l'articolo 89, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo il quale, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 che, all'articolo 89, comma 2-bis stabilisce, fra l'altro, che i servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 che, all'articolo 104, comma 2, prevede che, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2019 del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 112 del 2016;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, che stabilisce che "nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno" e che "agli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", una disponibilità per l'anno 2020, pari a 58.100.000,00 di euro;

RITENUTO necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2020 mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;



1340

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 novembre 2020;

SU PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,

DECRETA

Articolo 1

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare per l'annualità 2020)*

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016 n. 112, per l'anno 2020, pari a complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna 3 della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.
2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di euro di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020 n. 77, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione, a favore di tali persone, delle progettualità previste dal Fondo di cui al comma 1, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% dei richiedenti il beneficio con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'articolo 2 del decreto 23 novembre 2016, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 112 del 2016, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto 23 novembre 2016.
3. La colonna 4 della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.



1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui al comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle risorse di cui al comma 2, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorità generale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1.
5. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro 60 giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Programmazione degli interventi)

1. Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l'annualità 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione, secondo le modalità di cui all'Allegato B, contengono:
 - a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
 - b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
 - c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
 - d) la programmazione delle risorse finanziarie;
 - e) le modalità di monitoraggio degli interventi;
3. La programmazione di cui al comma 1 è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione per l'anno 2020, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui



1710

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

Articolo 3

(Erogazione e monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo di cui all'articolo 1 è condizionata alla rendicontazione, da parte delle Regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all'Allegato C che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all'Allegato A.
3. A decorrere dal 2021, le Regioni rilevano le informazioni di cui al comma 2 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto.
4. L'erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
5. Le Regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'Allegato D che forma parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo le modalità di cui al citato articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.
6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, li 21 DIC. 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro della salute



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Risorse destinate alle regioni - anno 2020

Regioni	Quota di popolazione nella classe d'età 18-64 anni	Risorse (€)	Di cui: risorse (€) specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2
Abruzzo	2,20	1.718.200,00 €	330.000,00 €
Basilicata	0,96	749.760,00 €	144.000,00 €
Calabria	3,30	2.577.300,00 €	495.000,00 €
Campania	10,12	7.903.720,00 €	1.518.000,00 €
Emilia Romagna	7,46	5.826.260,00 €	1.119.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	1,98	1.546.380,00 €	297.000,00 €
Lazio	10,09	7.880.290,00 €	1.513.500,00 €
Liguria	2,48	1.936.880,00 €	372.000,00 €
Lombardia	17,06	13.323.860,00 €	2.559.000,00 €
Marche	2,51	1.960.310,00 €	376.500,00 €
Molise	0,51	398.310,00 €	76.500,00 €
Piemonte	7,14	5.576.340,00 €	1.071.000,00 €
Puglia	6,83	5.334.230,00 €	1.024.500,00 €
Sardegna	2,80	2.186.800,00 €	420.000,00 €
Sicilia	8,49	6.630.690,00 €	1.273.500,00 €
Toscana	6,14	4.795.340,00 €	921.000,00 €
Umbria	1,44	1.124.640,00 €	216.000,00 €
Valle d'Aosta	0,21	164.010,00 €	31.500,00 €
Veneto	8,28	6.466.680,00 €	1.242.000,00 €
	100,00	78.100.000,00 €	15.000.000,00 €